

Codice DB1110

D.D. 27 luglio 2012, n. 708

Disposizioni per le aziende agricole aventi superfici coltivate ad actinidia che hanno richiesto nel 2011 e/o nel 2012 il pagamento della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 ed il contributo per il contenimento della batteriosi causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* di cui al Piano regionale di profilassi fitosanitaria.

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2011 che prevede misure specifiche obbligatorie per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) sul territorio della Repubblica italiana e che ha demandato ai Servizi fitosanitari regionali, tra l'altro, il compito di verificare la presenza dell'organismo, definire lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire gli interventi da adottare;

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 18.02.2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di allerta e le misure urgenti di prevenzione da PSA, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale;

considerato che dai controlli effettuati dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte è stato riscontrato l'agente della batteriosi dell'actinidia (PSA) e ne sono stati verificati gli ingenti danni alle aziende agricole coinvolte;

considerato, inoltre, il carattere epidemico della suddetta malattia contro la quale non sono noti attualmente mezzi di difesa atti a contrastarla ed a prevenirne i danni nei confronti della coltura dell'actinidia, di elevato interesse economico per la nostra regione;

vista la D.G.R. n. 82 – 1653 del 28.02.2011 "Definizione degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 "Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione", come modificata dalla D.G.R. n. 33 - 1779 del 28.03 2011;

vista l'incremento delle risorse destinate, avvenuto mediante la DGR n. 32-2108 del 24.05.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 02.03.2011 "Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA). Definizione delle misure di profilassi fitosanitaria ed apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2011";

vista la D.D. n. 265 del 31.03.2011 "Misure d'urgenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* - D. lgs. 214/2005, art. 50, comma 1, lettera i) e D.M. 7 febbraio 2011";

visto il bando, approvato con la sopra citata D.D. 2 marzo 2011, n. 174, per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2011 ai sensi del citato Piano regionale di profilassi fitosanitaria che ha previsto la concessione di contributi:

- ai conduttori di actinidieti infetti da PSA;

- ai conduttori di terreni ricadenti nelle zone di contenimento, individuate dall'allegato 4 della medesima D.D. a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, in cui siano stati già messi a dimora pali e fili e in cui sia stato sospeso nel 2011 e fino al 30.04.2013 l'impianto di nuovi frutteti di actinidia;

considerato che i conduttori che hanno avuto accesso ai contributi dovevano realizzare entro il 15 aprile 2011, tra l'altro, le seguenti operazioni risarcibili attraverso il contributo:

- estirpazione parziale (per una superficie continua di almeno 500 mq) o totale del frutteto,

- capitozzatura (ossia il taglio rasoterra) di parte (per una superficie continua di almeno 500 mq) o dell'intero frutteto

oltre a garantire di aver effettuato le seguenti operazioni:

- distruzione delle piante estirpate e del materiale risultante dagli interventi di capitozzatura mediante incenerimento o interrimento profondo, in loco;
- ove viene eseguita la capitozzatura, mantenimento del frutteto privo di cancri mediante controlli periodici, eventuali rimonde e trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore fitosanitario;

- sospensione del rimpiazzo o del rimpianto con *Actinidia* sp., fino al 30 aprile 2013, pena la revoca e restituzione del contributo;

visto che il contributo è giustificato dall'esecuzione delle operazioni precedentemente elencate e che ad esso possono essere aggiunti gli importi atti a compensare le perdite di reddito subite per la mancata produzione, nel caso in cui il terreno venga mantenuto privo di qualsiasi coltura per il periodo di sospensione dell'impianto;

considerato che le aziende interessate, entro il 20 aprile 2011, hanno trasmesso telematicamente e presentato agli uffici delle amministrazioni provinciali le domande per ottenere il contributo previsto dal Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da PSA e che tali domande sono istruite dai citati uffici;

considerato che per dare continuità alle azioni intraprese nel 2011, è stata approvata la DGR n. 15-3887 del 21/05/2012 "L.R. 63/1978, art. 18 bis. Definizione degli interventi contributivi in favore di piccole e medie imprese del settore agricolo per l'applicazione sul territorio regionale delle misure di emergenza di profilassi fitosanitaria previste da D.M. 7 febbraio 2011 'Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*' per l'anno 2012" che ha stabilito di proseguire gli interventi di contenimento e di eradicazione previsti dal D.M. 7 febbraio 2011 mediante l'attivazione di ulteriori contributi;

vista la D.D. n. 498 del 04/06/2012 "L.R. 63/1978, art. 18 bis. Interventi contributivi a sostegno delle misure di profilassi fitosanitaria previste dal D.M. 7 febbraio 2011 'Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*'. Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2012" che ha fissato al 6 luglio 2012 la presentazione delle domande di tale contributo;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visti il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e le successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

– con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009,

– con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC),

– con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

vista la determinazione n. 51-2011 dell'Area autorizzazione pagamenti-tecnico dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) in data 29.03.2011 che ha stabilito le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per il 2011 e la determinazione del Direttore della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 che ha dettato le disposizioni applicative per le medesime domande;

viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 89-1934 e n. 90-1935 del 21.04.2011 che hanno fissato le risorse ed i criteri per la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) per il 2011, seguite dalle determinazioni dirigenziali n. 353 e 355 del 27.04.2011 che hanno dettato le disposizioni applicative e le procedure per la presentazione delle medesime domande;

vista la determinazione n. 50-2012 dell'Agazia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura in data 16.03.2012, avente per oggetto: "PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92. Data apertura e chiusura delle domande" e le determinazioni di ARPEA n. 52-2012 del 21.03.2012 e n. 62-2012 del 29.03.2012 che hanno operato alcune integrazioni;

vista la determinazione del Direttore della Direzione regionale agricoltura n. 353 del 20.04.2012 che reca le Disposizioni applicative relative alle domande di pagamento 2012 ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91-3801 del 27.04.2012 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune azioni" che ha altresì fissato le risorse messe a disposizione e la D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 422 del 4.05.2012 che ha fornito per le domande di cui alla D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 le disposizioni applicative ;

rammentato che la scadenza per la trasmissione telematica (ed in casi particolari la presentazione del formato cartaceo) delle domande "iniziali" (ossia senza considerare le domande di modifica e presentate con ritardo) ai sensi della misura 214 per il 2011 e per il 2012 era fissata al 15 maggio dei rispettivi anni e che di tali domande sono competenti gli uffici delle amministrazioni provinciali o delle comunità montane;

ritenuto che le disposizioni delle misure agroambientali presumono che la coltivazione sia in atto nell'arco di tempo relativo alla campagna agraria di riferimento: 11.11.anno n^{-1} - 10.11.anno n di presentazione della domanda;

visto che le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da PSA hanno interessato anche aziende titolari di domande ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013 e che quindi rileva fornire precisazioni sulla compatibilità e incompatibilità dei due regimi, con particolare urgenza per l'attribuzione del pagamento del saldo 2011 della misura 214 del PSR (e relative azioni);

considerato, inoltre, che, in deroga alla D.D. n. 265 del 31.03.2011 ed al D.M. 7.02.2011, il settore Fitosanitario regionale ha autorizzato nuovi impianti di actinidia per l'esecuzione di prove sperimentali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.,
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

di approvare le disposizioni di cui all'oggetto, contenute nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

Disposizioni per le aziende agricole aventi superfici coltivate ad actinidia che hanno richiesto nel 2011 e/o nel 2012 il pagamento della misura 214 del PSR 2007-2013 ed il contributo per il contenimento della batteriosi causata da PSA di cui al Piano regionale di profilassi fitosanitaria

1) RIDUZIONE DELL'IMPEGNO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI

Nel caso in cui le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) vengano adottate su tutta la (o parte della) superficie aziendale in aziende beneficiarie della misura 214 del PSR, si può verificare una riduzione della superficie sottoposta agli impegni agroambientali rispetto alla superficie sotto impegno nell'anno precedente.

Per tale riduzione sono state fornite disposizioni nella campagna 2011 e 2012 circa i pagamenti della misura 214 avvenuti in annualità precedenti di cui è stato deciso di non richiedere la restituzione in caso di estirpo. Esse vengono di seguito riportate.

CAMPAGNA 2011

La frase "Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o investite a colture non ammesse a premio" è contenuta nei rispettivi Allegati 2 cap. 8. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE e nel par. 8.1. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO delle seguenti Determinazioni dirigenziali:

- D.D. n. 355 del 27.04.2011;
- D.D. n. 332 del 21.04.2011.

CAMPAGNA 2012

1) Il testo "Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o investite a colture non ammesse a premio" è riportato:

- al cap. 13. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO, par. 13.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO PER *DOMANDE DAL 2° AL 5° ANNO* della Determinazione dirigenziale n. 353 del 20/04/2012;
- nell'Allegato *PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI* par. 6. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO della D.D. n. 422 del 4.05.2012;

2) Con la Determinazione n. 498 in data 4.06.2012 del Dirigente del Settore Fitosanitario sono state disposizioni al fine di esortare i titolari delle domande della misura 214 che si apprestavano ad aderire al bando delle misure di profilassi per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* di cui alla medesima D.D.

Si riporta integralmente il testo di cui al par. 12 dell'Allegato 1 alla citata D.D.

“ Prescrizioni per le aziende che hanno presentato domanda di pagamento o aiuto ai sensi della Misura 214 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Si rammenta ai titolari (o rappresentanti legali) di aziende agricole che hanno coltivato l'actinidia fino all'epoca di esecuzione degli interventi previsti dalla presente determinazione e che nel 2012 hanno presentato una (o più) domande di pagamento o di aiuto/pagamento per la misura 214 del PSR entro le scadenze di cui agli articoli 11, 14, 22 e 23 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. altresì citate nella Determinazione dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) n. 50-2012 del 16.03.2012 e s.m.i. e nella Determinazione dirigenziale della Direzione regionale 11 n. 422 del 4.05.2012 e s.m.i., di allineare i dati della domanda ai sensi della misura 214 con la nuova destinazione d'uso delle superfici, qualora sia cambiata a seguito delle misure di profilassi.

Essi, dopo aver aggiornato il fascicolo aziendale avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), devono svolgere per le particelle interessate, a seconda dei casi, le seguenti operazioni:

- a. laddove il nuovo utilizzo non sia eleggibile al pagamento dell'azione prescelta della misura 214, devono presentare domanda di revoca parziale o totale della domanda agroambientale presentata in precedenza, mediante il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) già utilizzato per la domanda iniziale e nell'ambito delle variazioni consentite dall'art. 25 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., come specificate dalla D.D. di Arpea n. 50-2012 del 16.03.2012 e s.m.i. e dalla D.D. DB11 n. 422 del 4.05.2012 e s.m.i.;
- b. laddove il nuovo utilizzo sia comunque eleggibile al pagamento dell'azione prescelta della misura 214, devono comunicare per iscritto all'Ente territorialmente competente dell'istruttoria delle domande della misura 214 i riferimenti catastali delle particelle interessate e la nuova coltura praticata.”

2) PRECISAZIONI VALEVOLI PER ENTRAMBE LE CAMPAGNE

A carattere generale ossia con validità per le campagne 2011 e 2012, per le aziende che abbiano partecipato sia al Piano di profilassi che alla misura 214 del PSR, vengono fornite le indicazioni seguenti.

Le domande presentate per conseguire il contributo del Piano di profilassi fitosanitaria ed il pagamento per azioni della misura 214 del PSR ai sensi delle quali la coltura "actinidia" sia ammissibile, possono essere compatibili o incompatibili in riferimento alla medesima superficie.

Esse sono compatibili:

- nel caso di domande ai sensi delle azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica) del PSR a seguito delle operazioni di capitozzatura (o taglio raso terra) dell'actinidieta, che conserva la presenza della pianta;
- nel caso di domande ai sensi dell'azione 214.3 (Incremento del carbonio organico del suolo) del PSR per ogni operazione eseguita sull'actinidieta, a condizione che venga fornita evidenza dell'esecuzione dell'arricchimento del suolo con sostanza organica, fermo restando che tali operazioni siano conformi alle disposizioni dell'azione;
- nel caso di aziende presso le quali siano state eseguite le prove sperimentali previste dal Progetto "Contenimento della batteriosi dell'actinidia in Piemonte" che hanno comportato, dopo l'estirpo, nuovi impianti sugli stessi terreni, autorizzati dal settore Fitosanitario regionale in deroga alle misure di profilassi.

Esse sono incompatibili in tutti gli altri casi diversi dai 3 precedentemente elencati.

3) EFFETTI SUI PAGAMENTI 2011

Nel caso in cui siano stati conferiti anticipi del pagamento 2011 della misura 214, le situazioni di incompatibilità tra il contributo del Piano di profilassi ed il pagamento della misura 214 vanno regolate all'atto dell'attribuzione del saldo.